

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.500

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «nel limite del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.3000 (testo corretto)

CASOLI

Ritirato

Al comma 44, dopo le parole: «con riferimento all'anno 2008,» aggiungere le seguenti: «, con la precisazione che il CIPE utilizza ai fini del monitoraggio delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 43, le risultanze dell'attività svolta in materia dai Ministeri

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Il regolamento di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 43 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico».

2.3002 (testo corretto)

CURSI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.3002

Al comma 47, aggiungere infine il seguente periodo: «Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

ORDINI DEL GIORNO

G2.516 (già em. 2.516)

BOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

premesso che:

attualmente, in Italia, le done e gli uomini colpiti dal terribile Morbo di Hansen sono circa 200: un numero irrisorio, ma che attesta che ci sono ancora delle persone che vivono questa triste condizione. La loro età media è di 70-75 anni; tutti soffrono anche di altre serie patologie;

la legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari», nel disciplinare il diritto al sussidio giornaliero a favore degli Hanseniani, ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) che in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire 18.400.000;

tale limite di cumulo, tuttavia, è palesemente irragionevole, poiché il beneficio di legge è di natura risarcitoria, a fronte della condizione di patologia e dello svantaggio sociale che essa provoca;

per tali motivi, si ritiene sopprimere il suddetto limite di cumulo tra reddito e sussidio giornaliero per gli hanseniani, garantendo a tutti l'accesso al beneficio;

impegna il Governo:

a valutare positivamente l'opportunità di un intervento normativo volto ad accogliere le istanze di superamento del limite di cumulo tra reddito e sussidio giornaliero per i soggetti affetti dal morbo di Hansen di cui in premessa.

G2.530 (già em. 2.530)

MURA, MAZZATORTA, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

premessi che l'articolo 61, 8° comma, del decreto-legge 112 del 2008, modifica la disposizione di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5 per cento ai tecnici comunali incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori, e nella restante misura dell'1,5 per cento sia versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

ritenuto che l'incentivo di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici è sempre stato utilizzato dai Comuni per mantenere all'interno dell'Ente le attività progettuali e di pianificazione urbanistica, con conseguente ottenimento di forti risparmi rispetto alla esternalizzazione di queste attività;

ritenuto che la gestione delle attività progettuali e di pianificazione urbanistica affidate a collaboratori interni consente una maggiore azione di controllo sull'attività stessa, con una innegabile e opportuna gratificazione economica e professionale per tutti i dipendenti che partecipano alla realizzazione delle opere e dei piani oggetto di incentivazione;

considerato che tale norma penalizza i Comuni, d'ora in poi di fatto obbligati ad affidare a progettisti esterni la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici con conseguente notevole aumento dei costi;

considerato che tale norma attribuisce allo Stato risorse comunali senza alcun titolo e senza alcuna valida motivazione;

considerato che per i motivi di cui sopra la norma in esame si pone non solo in netto contrasto con le Autonomie locali trattandosi di una vera e propria «confisca» statale di quota-parte dell'incentivo comunale che trova la sua collocazione nei bilanci comunali al Titolo I della spesa, ma anche con il codice dei contratti pubblici che attribuisce in via prioritaria la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici ai tecnici interni e solo in caso di accertata impossibilità consente di procedere all'affidamento all'esterno di tali attività;

tenuto conto che l'VIII Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ha espresso parere favorevole allo schema stesso, ponendo tra le condizioni la necessità di «reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del me-

desimo articolo 92, inopportuna­mente ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008»;

considerato che, in via transitoria, è necessario monitorare gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 61, 8° comma, del decreto-legge 112 del 2008, nella certezza che tale norma non potrà non comportare un sicuro aumento dei costi per gli Enti locali già pesantemente penalizzati dai continui tagli ai trasferimenti erariali,

impegna il Governo:

in sede di adozione del prossimo decreto legge di proroga dei termini, a differire di un anno l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 61, comma 8 del decreto-legge n. 112/2008.

G2.547 (già em. 2.547)

ADERENTI, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

la riforma del Titolo V della costituzione affida in via esclusiva il percorso della formazione alle regioni, rendendo quindi impossibile continuare a immaginare il canale formativo come residuale o gerarchicamente inferiore rispetto a quello dell'istruzione;

il costituente è stato sicuramente animato dall'intento di valorizzare il carattere educativo della formazione professionale e, con essa, l'istruzione professionale, tecnica e liceale, creando le condizioni istituzionali per una loro osmosi e radicandole tutte, maggiormente, come peraltro ragionevole, nel territorio, al servizio della crescita della persona;

i «percorsi triennali» di istruzione e formazione, hanno oggettivamente evidenziato ricadute positive nella lotta alla dispersione scolastica;

è importante investire risorse per costruire una «carriera» tecnica e professionale, nonché dell'apprendistato, in modo tale da arrivare ai più alti livelli di competenza non accademica;

garantire ai giovani un percorso di successo, assicurandogli il lavoro, l'autonomia economica, gli apprendimenti fondamentali, significa consentire a questi ragazzi di riconciliarsi con la scuola, luogo di umiliazione ed emarginazione, considerata estranea, se non ostile, ai loro bisogni e alle loro aspettative;

visto che:

il comma 624 dell'articolo 1, della legge 296/2006 prevede la prosecuzione temporanea dei percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale (legge Moratti), precisando l'esatta entità della partecipazione finanziaria di ciascun ente coinvolto, stabilendo che una quota non superiore al 3 per cento sia destinata alle misure nazionali di sistema,

compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzeranno tali percorsi saranno accreditate dalle regioni sulla base di criteri stabiliti con decreto interministeriale, di concerto con la Conferenza unificata Stato-Regioni;

il comma 4-*bis*, dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la prosecuzione temporanea in materia di obbligo di istruzione modificando l'articolo 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) che lo ha elevato a dieci anni (16 anni di età), in particolare si dispone innovativamente che tale obbligo possa essere assolto a regime anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni (di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2006) oltre che, come previsto attualmente, nell'istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell'Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dotare le regioni degli strumenti finanziari, necessari alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, finalizzati anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

G2.3002 (già em. 2.3002)

CURSI, ESPOSITO, LATRONICO, GERMONTANI, BARELLI, AMATO, BONFRISCO, TANCREDI, DI STEFANO, AUGELLO, MENARDI, GIORDANO, DI GIROLAMO, CICOLANI, ASCIUTTI, GENTILE

Il Senato,

premessi che:

il comma 14 dell'articolo 66 (*Turn over*) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il medesimo comma, al secondo periodo, stabilisce che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente;

il basso numero di ricercatori, le peculiari esigenze degli Enti di ricerca e il ridotto numero degli addetti del settore (3,3% rispetto alla media europea del 6%), comportano una diminuzione della competitività del Sistema Italia e nella capacità attrattiva delle risorse comunitarie,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che anche nel triennio 2010-2012, il *turn over* venga considerato a *budget* pieno, al fine di consentire un adeguato numero di assunzioni indispensabili per riequilibrare la situazione in atto.

Art. 3.

G3.209 (testo 2)

VACCARI, BODEGA, MAZZATORTA, VALLI, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI, DIVINA

«Il Senato,

premesso che:

la forte dipendenza energetica del nostro Paese dal petrolio impone l'adozione di modelli di sviluppo economico basati sul maggiore sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, a bassa emissione di anidride carbonica;

nei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2009 sono previste misure volte ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di limitare l'utilizzo dei combustibili fossili;

gli obiettivi fissati dalla Commissione europea imporranno all'Italia di aumentare, entro il 2020, del 20 per cento l'impiego di energia pulita, quindi di ridurre del 20 per cento l'emissione di gas climalteranti, congiuntamente agli obiettivi di riduzione dei consumi energetici;

nell'immediato, sarebbe opportuno adottare provvedimenti che permettano uno sfruttamento omogeneo e razionale dell'insieme di fonti di energia elettrica rinnovabile, agevolando anche finanziariamente l'utilizzo di tali energie;

riguardo alle agevolazioni IVA, esiste una forte discriminazione in base alla quale l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento è oggi prevista solo per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, penalizzando, con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento, altri impianti quali idrici, geotermici e da biomasse;

occorre pertanto estendere l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento alle operazioni di cessione e costruzione, mediante contratti di appalto, degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione di energia proveniente da fonte idrica, geotermica e da biomasse;

oltretutto, per la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili è attualmente prevista l'applicazione in modo uniforme dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento; pertanto le aziende che hanno pagato un'a-

liquota IVA del 20 per cento per la costruzione di impianti alimentati dalle suddette fonti, risultano fortemente penalizzate;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, nell'ambito dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2009, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di misure volte ad estendere l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento alla costruzione di centrali idroelettriche, geotermiche, e da biomasse, al fine di garantire uno sfruttamento omogeneo e razionale di tutte le fonti di energia elettrica rinnovabili».
